

## Proroga riscossione periodo covid con valenza pluriennale

 Pratica Amministrativa | 20 gennaio 2025 | n. 1 | di Cristina Carpenedo

Si segnala un prima pronuncia della Cassazione (sentenza n. 960/2025) sull'applicazione della proroga prevista dagli articoli 67 e 68 del dl 18/2020. Nella sostanza, la proroga non riguarda solamente il primo anno (come avrebbero detto alcune pronunce di merito) ma anche le annualità successive che sono state incise dal blocco delle attività. Un primo riscontro in attesa della decisione sullo specifico articolo 67 come da remissione della CGT Lecce

L'ordinanza della Cassazione rivede il rigetto pronunciato per prescrizione dei crediti insinuati. Il caso riguarda l'agenzia delle entrate riscossione che si è vista rigettare l'insinuazione al passivo presentata nel 2022 su crediti ritenuti prescritti per il decorso dei cinque anni.

Secondo la ricorrente, il primo giudice non avrebbe applicato al caso di specie le disposizioni di legge promulgate per l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, disposizioni che andrebbero lette in combinato con la normativa dettata dall'art. 12 del D.lgs n. 159/2015. Questa ultima disposizione stabilisce, in caso di sospensione dei termini di versamento, un corrispondente periodo di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di *“liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione...”*

La pronuncia della Cassazione:

l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, **è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità**, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21929 del 15/10/2009; Sez. 2 - Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018).

Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori; ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, **si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.** L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.

Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano **non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.** In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espreso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.